



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Procedimento n.4/2019 G.SP.N.

PRESO ATTO della comunicazione trasmessa dalla Segreteria degli Organi di Giustizia in data 11.11.2019, in ordine alla gara 1° Trofeo Bruno Foglino R1903040 disputatasi a Genova dal 2 al 3.11.2019 ed organizzata dalla società A.S.D. A.B.G. Arcieri (cod. fed. 03032), con la quale veniva posta all'attenzione di questo Giudice una presunta quanto sospetta difformità dei punteggi di gara indicati negli score personali di alcuni atleti partecipanti all'evento ed in particolare quelli ottenuti dall'arciere Riberto Samuele (tess. n. 68721) e i medesimi punteggi riportati successivamente nella classifica ufficiale;

LETTO il referto arbitrale e le note a chiarimento richieste da questo Giudice e trasmesse dal sig. Riberto Samuele, dalla sig.ra Irene Dominici, dal sig. Francesco Dominici in proprio e in qualità di legale rappresentante p.t. della Società A.S.D. A.B.G. Arcieri, dal sig. Roberto Pasolini, e dalla sig.ra Giuseppina Garzarelli;

CONSIDERATO che il contenuto delle predette missive è convergente nell'affermare che la citata competizione si è svolta nella più assoluta confusione organizzativa che molto probabilmente ha ingenerato le problematiche sopra evidenziate;

CONSIDERATO altresì che, sia l'assenza di validi elementi di prova a carico dell'arciere Riberto Samuele, sia la circostanza che quest'ultimo fosse di fatto già qualificato a squadre nella divisione Arco Nudo alle fasi successive della competizione, essendo campione italiano uscente a squadre nella divisione Arco Nudo, rappresentano validi elementi per escludere la volontarietà dell'addebito ed a credere alla buona fede del medesimo. Tuttavia, questo Giudice non può non esimersi dal valutare negativamente il generale contesto nel quale è stata portata a termine la competizione ponendo attenzione sulle modalità organizzative, e pertanto

DISPONE

a carico della società A.S.D. A.B.G. Arcieri (cod. fed. 03032), quale società organizzatrice l'evento la sanzione dell'ammonizione con diffida per il futuro ad evitare che fatti analoghi possano ripetersi curando con maggiore attenzione gli aspetti organizzativi nonché all'arciere Riberto Samuele (tess. n. 68721) la sanzione dell'ammonizione con diffida per il futuro a prestare anch'egli maggiore attenzione al proprio operato seppur svolto, nel caso in esame, in modo spontaneo e volontaristico.

Si trasmette alla Segreteria degli Organi di Giustizia per le comunicazioni di rito.

Roma, 18 novembre 2019

Giudice Sportivo Nazionale
Avv. Gregorio Stanizzi

DEPOSITATA IL 18/11/2019

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

